




Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.07/2012 DEL 24/04/2012

"NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE PER IL LAVORO"





Relazione al Disegno di legge "Norme in materia di formazione per il lavoro"

Premessa

L'apprendistato in Puglia, dal 2005, è stato regolamentato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13, e s.m.i., che ha disciplinato solo una delle tre tipologie di apprendistato previste dal decreto legislativo n. 276/2003, ossia l'apprendistato professionalizzante. La legge 13/2005 prevede, in sintesi, che la formazione dell'apprendista debba essere svolta prevalentemente all'esterno dell'azienda presso Enti di Formazione accreditati ed inseriti nel Catalogo Regionale dell'offerta formativa in materia. Condizione essenziale per il funzionamento dell'intero meccanismo è la definizione dei fabbisogni formativi indispensabili per lo svolgimento delle mansioni tipiche di ogni figura professionale. Attraverso le Linee Guida per la gestione delle attività di formazione esterna in materia di apprendistato professionalizzante (DGR 16 giugno 2009, n. 1000) la Regione Puglia ha individuato i settori merceologici e per ciascuno di essi i relativi profili formativi, all'interno dei quali rientra la qualifica professionale da attribuire al nuovo assunto. La stessa qualifica professionale deve essere indicata nel Piano Formativo Individuale depositato presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente. La legge n.13/2005 prevede, inoltre, che il costo della formazione esterna sia sostenuto integralmente dalla Regione Puglia attraverso l'erogazione di voucher a ciascun apprendista che ne faccia richiesta, presentando l'apposita domanda di assegnazione, sottoscritta anche dal datore di lavoro. E' prevista, inoltre, la presenza di un tutore aziendale, ai sensi del D.M 28/02/2000, per facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto aziendale, nonché la certificazione delle competenze acquisite attraverso il rilascio di attestati di partecipazione.

Il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (*Testo Unico sull'apprendistato*)

Il d.lgs 14 settembre 2011 n. 16 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" è entrato in vigore il 25 ottobre 2011. Esso dovrebbe diventare pienamente operativo il 25 aprile 2012 e in tale lasso di tempo viene data la possibilità alle Regioni di definire con proprie leggi, sentite le parti sociali, la struttura della formazione nel contratto di apprendistato, applicando nel frattempo le regolazioni vigenti.

Il Testo Unico ridefinisce innanzitutto le tre tipologie di apprendistato:

1) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;





- 2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- 3) apprendistato di alta formazione e ricerca.

L'apprendistato viene definito come contratto a tempo indeterminato, la cui disciplina è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene resa obbligatoria la forma scritta del contratto, corredato del patto di prova e del piano formativo individuale, da definire, anche sulla base di moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva, entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Si indica che l'attività formativa potrà essere finanziata anche tramite i fondi paritetici interprofessionali ex art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed art. 12 del d.lgs n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' prevista la presenza di un tutore o referente aziendale; viene rafforzato l'apprendistato per l'alta formazione, utilizzabile anche per i ricercatori, i dottorandi ed i praticanti negli studi professionali; è possibile utilizzare l'apprendistato anche nel settore pubblico ed, infine, nell'ottica di una politica di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, anche nei confronti dei lavoratori in mobilità. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo modalità definite dalle Regioni e registrate sul libretto formativo del cittadino.

Per quanto attiene all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni, sentite le parti sociali e nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi.

In materia di apprendistato professionalizzante, spetta alle Regioni, sempre sentite le parti sociali, definire le modalità di erogazione dell'eventuale offerta formativa pubblica volta al potenziamento delle competenze di base e trasversali dei giovani, per un massimo di 120 ore; mentre gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi detteranno le regole sulla durata e sulle modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali, coinvolgendo anche gli Enti Bilaterali e i Fondi Interprofessionali. Alle Regioni, infine, insieme alle associazioni di categoria, il compito di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca, per i soli profili attinenti alla formazione, spetta alle Regioni, in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative e di ricerca.





Il disegno di legge regionale

Il disegno di legge sull'apprendistato proposto, nel recepire le norme contenute nel decretolegislativo 167/2011, ha la finalità di predisporre un assetto normativo integrativo del medesimo decreto e nello stesso tempo di garantire l'esercizio della competenza regionale in materia di formazione professionale.

In sintesi questi gli aspetti salienti:

il richiamo dei principi generali fissati dal d.lgs. n. 167/2011, che si ritrova nella definizione delle tre tipologie di apprendistato prefigurate nella legge regionale, in realtà già rinvenibili nella previgente normativa rappresentata dal d.lgs 276/2003, che sono: 1) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 3) apprendistato di alta formazione e di ricerca;

il rinvio ad un successivo regolamento la definizione della struttura della formazione. La legge, infatti, nell'intento di fornire una cornice legislativa regionale in materia di apprendistato, rinvia ad un successivo momento la regolamentazione di specifici momenti attuativi della formazione in apprendistato, anche nella logica di promuovere le intese fra i numerosi soggetti coinvolti nella formazione dei percorsi di apprendistato: associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, enti bilaterali, università, istituti scolastici, ecc.;

la valorizzazione della bilateralità e il rispetto delle funzioni della contrattazione collettiva, sia per quanto attiene alla definizione dei profili formativi dell'apprendistato nelle diverse forme, sia per quanto attiene alle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni;

la valorizzazione della certificazione delle competenze degli apprendisti sulla base degli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

l'introduzione della figura del "Maestro artigiano" e della "Bottega-Scuola", novità assoluta della legge regionale, per sostenere la qualificazione e il rilancio dell'artigianato artistico e per diffondere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali;

Allo scopo di favorire la concertazione, seguendo lo spirito che ha sempre contraddistinto le politiche regionali, gli Assessorati al lavoro e alla Formazione hanno consegnato alle parti sociali la bozza del disegno di legge in data 16/04/2012 e discusso la prima volta il documento durante i lavori della Commissione per il Lavoro in data 20/04/2012. Nella stessa riunione sono stati forniti contributi dalla Confindustria e dalla CGIL, mentre la CISL ha ritenuto di non dover partecipare alla





medesima riunione. La Commissione, al fine di consentire la partecipazione di tutte le parti sociali, compresa la CISL, è stata nuovamente convocata in data 24/04/2012.

La legge regionale in discussione è strutturata in 10 articoli.

L'art. 1 prevede la regolazione degli aspetti formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere, nonché dell'apprendistato per attività di ricerca o per l'alta formazione di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.

L'art. 2 prevede la possibilità che la Regione definisca adeguate forme di incentivo per i datori di lavoro che rinuncino contrattualmente ad avvalersi della facoltà di recesso loro riconosciuta dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, stabilendo che la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità di assegnazione dell'incentivo saranno previste in appositi bandi pubblici e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'art. 3 regola l'apprendistato di primo livello, ossia l'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, così come viene definito a seguito dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il medesimo articolo sancisce il ruolo della Giunta Regionale che, con proprio Regolamento, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplinerà i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b) previsione di un monte ore di formazione, da impartire prevalentemente all'esterno dell'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale;
- c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

L'art. 4 disciplina la figura dell'apprendistato professionalizzante o cd. contratto di mestiere, che, sulla base delle linee guida di cui al d. lgs. 167/2011, deve comprendere un monte ore complessivo pari a 120 per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, di cui ottanta da utilizzare per il primo anno di esecuzione del rapporto e quaranta per il secondo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere. Alla Regione è riservata la possibilità di specificare ulteriormente i contenuti della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista nonché del settore economico-produttivo in cui opera il datore di lavoro, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene specificato che la formazione esterna è finanziata dalla Regione Puglia nei limiti delle risorse disponibili.





6.

L'art. 5 mette in rilievo la figura del tutore aziendale, specificando che formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite dalla normativa vigente e dagli accordi interconfederali ovvero dai CCNL stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

L'art. 6 disciplina i profili che attengono alla formazione dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione con proprio atto regolamentare e dopo aver proceduto ad apposita consultazione e concertazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il tramite l'Ufficio Scolastico Regionale, e altre istituzioni formative o di ricerca.

L'art. 7 definisce il sistema della certificazione delle competenze dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione sulla base degli standard formativi definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rinviando a successivo regolamento le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli apprendisti.

L'art. 8 ha la finalità di sostenere, qualificare e rilanciare l'artigianato artistico e prevede incentivi all'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere alle imprese artigiane operanti nel campo delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. A tal fine viene dato ampio risalto alla Bottega- Scuola e alla figura del Maestro Artigiano, quest'ultimo ripreso nel successivo art.8, per non disperdere un patrimonio culturale e artistico e per diffondere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali.

L'art.9 definisce le modalità e le condizioni per l'attribuzione del titolo di "maestro artigiano" ai titolari di imprese artigiane e ai loro soci.

L'art. 10 abroga la legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.

6





7.

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale

Anna Lobosco

Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro

Luisa A. Fiore

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Davide Pellegrino

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione

Alba Sasso

L'Assessore al Welfare

Elena Gentile

7





NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE PER IL LAVORO

Art. 1 (Principi generali)

1. La presente legge regola gli aspetti formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere, nonché dell'apprendistato per attività di ricerca o per l'alta formazione di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.

Art. 2 (Sostegno alla stabilità del rapporto)

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, definirà adeguate forme di incentivo per i datori di lavoro che rinuncino contrattualmente ad avvalersi della facoltà loro riconosciuta dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
2. Procedure, criteri e modalità di assegnazione dell'incentivo saranno previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 3 (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

1. La Giunta regionale, a seguito dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con proprio regolamento disciplina i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - b) previsione di un monte ore di formazione, da impartire all'interno e all'esterno dell'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale;
 - c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

Art. 4 (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

1. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere deve comprendere un monte ore complessivo pari a centoventi ore al fine di permettere l'acquisizione di competenze di base e trasversali, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
2. La durata della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a sessanta ore per il primo anno di esecuzione del rapporto.





9.

quaranta ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e venti ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere.

3. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali deve essere sempre impartita nei primi due mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto e deve avere ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza ed igiene sul lavoro.

4. La Regione Puglia, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specificherà con apposito provvedimento i contenuti e le modalità della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista nonché del settore economico-produttivo in cui opera il datore di lavoro.

5. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali potrà essere finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.

Art. 5

(Formazione e competenze del tutore aziendale)

1. La formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite dalla normativa vigente e dagli accordi interconfederali ovvero dai CCNL stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 6

(Apprendistato di alta formazione e di ricerca)

1. La Regione Puglia disciplina i profili che attengono alla formazione dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titoli di abilitazione professionale con proprio atto regolamentare e dopo aver proceduto ad apposita consultazione e concertazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il tramite l'Ufficio Scolastico Regionale, e altre istituzioni formative o di ricerca.

Art. 7

(Certificazione delle competenze)

1. La Regione, a seguito della definizione - entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 - da parte del MLPS degli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione, disciplinerà con successivo regolamento le modalità di certificazione delle competenze degli/delle apprendisti/e.

Articolo 8 (Bottega - scuola)

2






1. Al fine di sostenere la qualificazione ed il rilancio dell'artigianato artistico, la Regione Puglia potrà riconoscere specifici incentivi, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, all'assunzione di lavoratori/lavoratrici con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di "Bottega - Scuola".
2. La "Bottega - Scuola" deve essere diretta e gestita dal/dalla titolare in possesso della qualifica di "Maestro/a Artigiano/a" di cui al successivo articolo 9, coadiuvato, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche da un "Maestro/a Artigiano/a" pensionato.
3. La "Bottega - Scuola" deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di riconoscimento della qualifica di "Bottega-Scuola". Potranno essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell'Ente, incentivi per l'adeguamento delle strutture della Bottega - Scuola.

Articolo 9 (Maestro/a dell'artigianato artistico)

1. Il titolo di "Maestro/a Artigiano/a" è attribuito dalla Commissione Regionale per l'Artigianato di cui all'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale dell'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane), su richiesta da inoltrare per il tramite del competente Servizio Attività Economiche e Consumatori, a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane istituito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, ovvero ai soci di questa, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all'attività.
2. Il titolo di "Maestro/a Artigiano/a" potrà essere attribuito a condizione che:
 - a) l'impresa artigiana di cui al comma precedente sia iscritta o sia stata iscritta per attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, di cui all'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura). La Giunta regionale con proprio provvedimento potrà integrare detto elenco a condizione di rispettare le condizioni indicate nel DPR prima indicato;
 - b) il/la candidato/a abbia un'anzianità di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di almeno quindici anni;
 - c) il/la candidato/a abbia un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi o dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

Articolo 10 (Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.





11.

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL BILANCIO
AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Prot. n. AOO_116/7062/BIL

Bari, **24 APR. 2012**

Al Sig. Dirigente del Servizio Formazione Professionale
D.ssa Anna Lobosco
a.lobosco@regione.puglia.it

Al Sig. Segretario Generale della Giunta Regionale
Sede

OGGETTO: Schema Disegno di legge recante "Norme in materia di formazione del lavoro".
Codice Cifra: FOP/SDL/2012/00001.

Con riferimento alla nota n. 11711 in data 24 aprile 2012 di codesto Servizio, pari oggetto, si invia in allegato il referto tecnico annesso allo schema di disegno di legge in argomento debitamente vistato da questa Ragioneria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA
(Angelosante ALBANESE)

Servizio Bilancio e Ragioneria
Ufficio Bilancio

Via Caduti di tutte le guerre, 15
Italia 70126 Bari

Info
Tel (+39) 080 540 32 68
Fax (+39) 080 540 45 86
Mail a.albanese@regione.puglia.it

Web
www.regione.puglia.it





1217

Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: DDL n. 0001 del 24 APR. 2012 "Norme in materia di formazione per il lavoro".

Spesa prevista e fonti di finanziamento (per singolo articolo del ddl):

Spesa riferita al presente bilancio:

Spesa riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 24 APR. 2012

Il Dirigente del Servizio

Parere del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
 Parere negativo per:

Bari, li 24 APRILE 2012

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
- Dott. Angelosante ALBANESE -**

